

Regolamento elettorale per il Consiglio di fondazione 1/2025

Fondazione collettiva Vita, Zurigo

Basandosi sull'art. 4 dell'atto di fondazione, il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento elettorale:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la procedura per l'elezione del Consiglio di fondazione paritetico ai sensi dell'art. 51 LPP.

Art. 2 Composizione

¹ Il Consiglio di fondazione è composto da ottomembri.

² Il Consiglio di fondazione è composto per metà dai rappresentanti dei lavoratori e per l'altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro affiliati alla fondazione. La fondazione riconosce ai datori di lavoro di grandi (categoria «grandi») e piccole (categoria «piccole») dimensioni il diritto di occupare lo stesso numero di seggi (due ciascuno) dalla parte dei lavoratori e dei datori di lavoro purché sia disponibile un numero sufficiente di candidati nelle singole categorie d'impresa.

³ Sono considerati datori di lavoro di grandi dimensioni quelli che occupano dieci o più lavoratori, di piccole dimensioni quelli con nove o meno collaboratori. Conta il numero dei collaboratori al 31 dicembre precedente l'anno in cui si terranno le elezioni.

Art. 3 Durata del mandato e rielezione

¹ La durata ordinaria del mandato è di quattro anni d'esercizio. Ha inizio il giorno della seduta costitutiva del Consiglio di fondazione successiva all'elezione e termina con la seduta costitutiva seguente alla successiva rielezione dell'intero Consiglio di fondazione.

² La rielezione è ammessa senza limitazioni fino al raggiungimento della durata massima del mandato ai sensi del cpv. 3 del presente articolo.

³ La durata massima del mandato di un membro del Consiglio di fondazione è limitata a tre periodi di mandato interi ordinari.

⁴ Se, in caso di un posto vacante, un candidato sostitutivo subentra nel periodo di mandato di un consigliere uscente, questo periodo di mandato non viene conteggiato nella massima durata possibile di periodi di mandato.

Art. 4 Costituzione e presidenza

¹ Il Consiglio di fondazione si costituisce per conto proprio e designa il proprio presidente.

² La durata ordinaria del mandato del presidente è di due anni. La rielezione è ammessa fino al termine del mandato di membro del Consiglio di fondazione.

Art. 5 Designazione dei candidati dei lavoratori e dei datori di lavoro per il Consiglio di fondazione

¹ Il comitato di cassa di ciascun datore di lavoro affiliato ha il diritto di indicare alla Fondazione un rappresentante dei lavoratori e uno dei datori di lavoro, facenti parte del gruppo delle persone assicurate attive, disposti a candidarsi per l'incarico di membro del Consiglio di fondazione (diritto di voto passivo, cfr. art. 7).

² I rappresentanti dei lavoratori del comitato di cassa designano il candidato dei lavoratori, mentre i rappresentanti

del datore di lavoro del comitato di cassa designano il candidato dei datori di lavoro.

³ I candidati non devono essere necessariamente membri del comitato di cassa.

Art. 6 Preregistrazione dei membri del Consiglio di fondazione precedenti

¹ I membri del Consiglio di fondazione in carica vengono preregistrati come candidati per il Consiglio di fondazione per il mandato successivo, a meno che non rinuncino espressamente alla candidatura o abbiano raggiunto la durata massima del mandato ai sensi dell'art. 3, cpv. 3.

² Per la candidatura di membri del Consiglio di fondazione in carica si applicano le stesse norme del presente Regolamento elettorale valide per le prime candidature.

³ Il Consiglio di fondazione può formulare una raccomandazione di voto per la rielezione di membri in carica del Consiglio di fondazione.

Art. 7 Eleggibilità (diritto di voto passivo)

¹ Come membro del Consiglio di fondazione è eleggibile chi

- a) è stato indicato come candidato dal comitato di cassa di un datore di lavoro affiliato della fondazione ai sensi dell'art. 5;
- b) fa parte del gruppo delle persone assicurate attive;
- c) ha un rapporto di lavoro non disdetto con il datore di lavoro affiliato ai sensi della lett. a e presso il quale svolge la sua attività lavorativa principale con un grado di occupazione di almeno il 40%;

- d) è assunto presso un datore di lavoro affiliato (lett. a) che non è in mora con le proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della fondazione e il cui contratto di adesione alla fondazione non è disdetto e
- e) si dichiara disposto a eseguire la formazione e il perfezionamento per il mandato come membro del Consiglio di fondazione e a mettere a disposizione il tempo necessario all'espletamento del mandato.
- f) dispone di una buona padronanza del tedesco commerciale sufficiente per assumersi la propria responsabilità nelle sedute del Consiglio di fondazione tenute in tale lingua.

² I candidati devono disporre di buone conoscenze metodologiche (ad es. conoscenze dirigenziali e strategiche, conoscenze dei processi) o poter dimostrare di possedere – preferibilmente nel settore della previdenza professionale – conoscenze specialistiche e settoriali, in particolare riguardo a uno o più dei temi seguenti: tecnica assicurativa, regolamentazione/legislazione, digitalizzazione, investimenti/mercato dei capitali, gestione dei rischi, outsourcing (selezione, delega, monitoraggio), modelli aziendali, contabilità/allestimento bilancio nel settore della previdenza professionale.

³ L'attestazione delle conoscenze riportate nel capoverso 2 viene fornita sotto forma di autocertificazione (art. 12 cpv. 3).

⁴ Il consiglio di fondazione può formulare una raccomandazione elettorale.

⁵ Come rappresentanti dei lavoratori possono candidarsi esclusivamente persone assicurate che non svolgono mansioni direttive.

⁶ Le proposte di candidatura di affiliati le cui cerchie di persone sono composte esclusivamente da persone assicurate che svolgono mansioni direttive vengono ammesse esclusivamente come candidati dei datori di lavoro.

⁷ Se il candidato non adempie i requisiti previsti ai capoversi 1 e 2 di cui sopra o la sua candidatura per il Consiglio di fondazione è errata o lacunosa secondo

l'art. 12 (ad es. formulario mancante o incompleto, informazioni mancanti in merito alla persona, mancanza della firma del candidato e/o del rappresentante dei lavoratori o del datore di lavoro del comitato di cassa, mancanza dell'estratto del registro penale e/o delle esecuzioni), la sua candidatura non è valida e il candidato viene escluso dall'elezione.

⁸ I requisiti di eleggibilità devono essere soddisfatti al momento dell'elezione e durante tutta la durata del mandato. Se un membro del Consiglio di fondazione non soddisfa più uno o più di questi requisiti durante il periodo di carica, si applicano le disposizioni ai sensi dell'art. 18.

⁹ Per ogni datore di lavoro affiliato è possibile eleggere un solo rappresentante nel Consiglio di fondazione.

¹⁰ La partecipazione al seminario informativo tenuto prima dell'elezione del Consiglio è raccomandata, ma non costituisce un requisito necessario per essere eletti (cfr. art. 11, cpv. 3).

Art. 8 Motivi di esclusione

¹ Non sono eleggibili come membri del Consiglio di fondazione le persone attive nella Direzione della fondazione.

² Non sono eleggibili inoltre persone che hanno i seguenti rapporti con persone attive nella Direzione della fondazione:

- a) coniugi o conviventi registrati;
- b) genitori, figli e loro coniugi o conviventi registrati;
- c) fratelli, sorelle e loro coniugi o conviventi registrati.

Le persone in una convivenza di fatto sono equiparate ai coniugi ovvero ai conviventi registrati.

³ Non possono essere eletti contemporaneamente come membri del Consiglio di fondazione:

- a) coniugi, partner registrati/e e persone che vivono in una convivenza stabile;
- b) coniugi o partner registrati/e di fratelli o sorelle e persone che vivono in una convivenza stabile con fratelli o sorelle;

c) parenti in linea retta come pure, fino al terzo grado incluso, in linea collaterale;

d) affini in linea retta come pure, fino al terzo grado incluso, in linea collaterale.

Il regolamento stabilito al capoverso 3 lettera d si applica per analogia alle convivenze di fatto.

Art. 9 Diritto di voto (diritto di voto attivo)

Hanno il diritto di voto i comitati di cassa di ogni datore di lavoro affiliato alla fondazione, purché il contratto di adesione alla fondazione non sia disdetto.

Art. 10 Raccomandazione di elezione del Consiglio di fondazione

¹ Il Consiglio di fondazione in carica può estendere l'eleggibilità ad altri rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro proponendoli come candidati all'elezione se per l'occupazione di tutti i seggi del Consiglio di fondazione ai sensi dell'art. 2 non è disponibile un numero sufficiente di candidati qualificati (cioè meno di quattro dalla parte dei lavoratori e/o dei datori di lavoro) per l'elezione del Consiglio di fondazione.

² Queste persone eleggibili in via aggiuntiva non devono far parte di un datore di lavoro affiliato alla fondazione (rappresentanti esterni). Devono comunque confermare alla fondazione entro i termini e nella forma richiesta di essere disponibili per l'elezione e allegare una breve presentazione di se stessi mediante il formulario previsto a tale scopo. L'art. 7, cpv. 7, si applica in modo analogo.

³ I requisiti di eleggibilità ai sensi dell'art. 7, cpv. 1, lett. a - d, non si applicano ai rappresentanti esterni.

⁴ Nella sua proposta di elezione il Consiglio di fondazione in carica rispetta, nell'ambito del possibile, una rappresentanza adeguata di entrambi i sessi e delle regioni linguistiche svizzere nel Consiglio di fondazione.

Art. 11 Preparativi elettorali e ufficio elettorale

¹ Il Consiglio di fondazione in carica delibera per tempo prima della scadenza del suo mandato la procedura nel rispetto al presente regolamento elettorale. Incarica il direttore della fondazione di costituire l'ufficio elettorale ai sensi del cpv. 2. I comitati di cassa di ogni datore di lavoro affiliato verranno informati dell'elezione e del suo svolgimento.

² Il direttore della fondazione costituisce l'ufficio elettorale che è composto da lui stesso e da altri due collaboratori della fondazione. I membri del Consiglio di fondazione in carica, i candidati per il Consiglio di fondazione nonché i membri sostitutivi non possono far parte dell'ufficio elettorale.

³ Prima dell'elezione, il direttore della fondazione tiene un evento informativo in lingua tedesca nel quale vengono illustrati ai candidati interessati i requisiti necessari per svolgere il mandato nel Consiglio di fondazione così come le responsabilità e i doveri di un membro del Consiglio di fondazione.

Art. 12 Candidatura

¹ L'ufficio elettorale invita i comitati di cassa a designare i candidati come previsto dall'art. 5 e a comunicare il loro nome alla fondazione. Se il comitato di cassa non comunica entro il termine stabilito dall'ufficio elettorale il nome di un candidato, si suppone la rinuncia alla nomina, ossia alla candidatura.

² Le candidature devono essere riportate sul formulario apposito. I candidati devono fare una breve presentazione di se stessi secondo le indicazioni del formulario.

³ Nel formulario il candidato è inoltre tenuto a confermare di possedere sufficienti competenze metodologiche o conoscenze specialistiche e settoriali, preferibilmente nel settore della previdenza professionale (art. 7 cpv. 2).

⁴ Insieme alla candidatura è necessario presentare un estratto aggiornato del registro penale e delle esecuzioni. Se il Consiglio di fondazione in carica sulla

base di tali estratti giunge alla conclusione che sussistono riserve gravi nei confronti di un candidato, può non ammetterlo all'elezione. Il Consiglio di fondazione in carica decide a titolo definitivo.

⁵ La candidatura deve essere presentata entro il termine stabilito e nella forma prescritta dall'ufficio elettorale. Con la candidatura i candidati confermano di adempiere ai requisiti di eleggibilità previsti all'art. 7, cpv. 1, e di essere disposti, nel caso vengano eletti, ad assumere l'incarico di membro del Consiglio di fondazione.

Art. 13 Liste elettorali

¹ L'ufficio elettorale redige una lista con tutti i candidati dei rappresentanti dei lavoratori e un'altra con i candidati dei rappresentanti dei datori di lavoro che si sono dichiarati disponibili all'elezione e che adempiono ai requisiti previsti dall'art. 7.

² L'ufficio elettorale mette a disposizione le liste dei candidati agli aventi diritto al voto attivo secondo l'art. 9, insieme a una breve presentazione di ogni candidato come previsto all'art. 12, cpv. 2.

³ Le liste contengono i seguenti dati:

- nome, cognome, data di nascita e professione;
- settore di attività, numero di collaboratori e appartenenza a una categoria ai sensi dell'art. 2, cpv. 3 (piccola, media grande impresa) così come il cantone in cui si trova la sede del datore di lavoro;
- l'indicazione se membro precedente o nuovo
- percorso professionale
- dati sulle conoscenze metodologiche, specialistiche e settoriali
- ed eventualmente l'indicazione che il candidato non fa parte di un datore di lavoro affiliato alla fondazione (rappresentante esterno).

Art. 14 Svolgimento dell'elezione

¹ L'ufficio elettorale è responsabile dello svolgimento dell'elezione.

² Gli aventi diritto al voto attivo eleggono dalla propria lista al massimo dieci candidati, cioè al massimo cinque candidati per ogni categoria ai sensi dell'art. 2, cpv. 3. Ogni avente diritto al voto attivo può eleggere lo stesso candidato una sola volta. Le nomine plurime di un candidato da parte degli stessi aventi diritto al voto attivo vengono considerate nomina unica. Se vengono eletti più di dieci candidati, la lista non è valida e non viene presa in considerazione per l'elezione.

³ Se in una categoria ai sensi dell'art. 2, cpv. 3, sono disponibili meno di cinque candidati, possono essere eletti altri candidati di un'altra categoria. In totale, comunque, non si possono dare più di dieci voti.

⁴ L'ufficio elettorale provvede a una procedura di votazione efficiente, che può essere svolta con l'impiego di strumenti digitali adeguati.

Art. 15 Conteggio dei voti

¹ Il conteggio dei voti viene effettuato dall'ufficio elettorale. L'esperto per la previdenza professionale verifica e convalida il risultato. Sul risultato deve essere redatto un verbale il direttore della fondazione e l'esperto della previdenza professionale dovranno sottoscrivere.

² Il conteggio dei voti avviene separatamente per i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

³ Nel Consiglio di fondazione vengono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti con riserva di quanto indicato nei due capoversi successivi. I sei candidati di ogni lista che dopo quelli eletti ricevono il maggior numero di voti vengono eletti come candidati sostitutivi con riserva di quanto indicato nei due capoversi che seguono (cfr. art. 18). I capoversi che seguono sono applicabili in analogia anche all'elezione dei candidati sostitutivi.

⁴ Ogni categoria di datori di lavoro affiliati ai sensi dell'art. 2, cpv. 3 (piccole, medie e grandi imprese) ha diritto allo stesso numero di seggi nel Consiglio di fondazione (cfr. art. 2, cpv. 2). Ciò significa che, indipendentemente dal numero totale di voti ricevuti, sia dalla

parte dei lavoratori che dei datori di lavoro vengono eletti i due rappresentanti di ciascuna categoria ai sensi dell'art. 2, cpv. 3 che hanno ricevuto il maggior numero di voti purché per l'elezione sia disponibile un numero sufficiente di candidati per ogni categoria.

⁵ Seda parte dei datori di lavoro e/o dei lavoratori vengono eletti più di un candidato appartenente allo stesso datore di lavoro affiliato, nel Consiglio di fondazione si insedierà il candidato che ha raggiunto il maggiore numero di voti nella rispettiva lista (con riserva del capoverso successivo). Se i candidati hanno ottenuto lo stesso numero di voti, si tirerà a sorte.

⁶ Se sia da parte dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori viene eletto un candidato dello stesso datore di lavoro affiliato, nel Consiglio di fondazione si insedierà il candidato che ha raggiunto il migliore piazzamento nella rispettiva lista. Se i due candidati occupano la stessa posizione nella rispettiva lista, si tirerà a sorte.

⁷ Se vi sono vari datori di lavoro affiliati che operano sotto una direzione unitaria, per il conteggio dei voti questi vengono considerati come un unico datore di lavoro affiliato.

⁸ In caso di parità di voti o nel caso in cui non sia stato espresso alcun voto o nessun voto valido, si tirerà a sorte tenendo conto dell'art. 2.

Art. 16 Risultato elettorale

Il risultato elettorale sarà pubblicato entro una settimana dalla conclusione dell'elezione sul sito web della fondazione.

² I candidati eletti, i candidati sostitutivi e i candidati non eletti vengono informati personalmente con modalità adeguata in merito al risultato della votazione.

Art. 17 Reclamo

¹ Contro violazioni commesse nella procedura di votazione è possibile presentare un reclamo scritto al Consiglio di fondazione in carica entro venti giorni da quando si è venuti a conoscenza del

motivo che ha dato adito al reclamo, al più tardi, comunque, entro 20 giorni dalla pubblicazione del risultato elettorale. Si possono rivendicare soltanto arbitrarietà ed errori procedurali.

² Il Consiglio di fondazione in carica decide a titolo definitivo nella sua composizione precedente. Resta salva un'eventuale decisione dell'autorità di vigilanza.

Art. 18 Uscita anticipata dal Consiglio di fondazione

¹ Un membro del Consiglio di fondazione esce dal consiglio quando non soddisfa più i requisiti che erano condizioni preliminari per la sua elezione ai sensi dell'art. 7 (diritto di voto passivo).

² Un membro del Consiglio di fondazione ha il dovere di informare immediatamente il presidente nel caso in cui non soddisfi più uno o più requisiti previsti dall'art. 7.

³ Nel caso in cui vari datori di lavoro affiliati si uniscano sotto una direzione unitaria e in seguito a questa unione risulti che più di un rappresentante facente parte di uno di questi datori di lavoro occupa un seggio nel Consiglio di fondazione, i comitati di cassa dei datori di lavoro interessati si accordano su quale/i rappresentante/i debba/debbero uscire del Consiglio di fondazione. I comitati di cassa informeranno il Consiglio di fondazione sulla loro decisione entro venti giorni dalla realizzazione dell'unione. Se non si riesce a raggiungere un accordo, si applicherà per analogia l'art. 15, cpv. 4 e 5. Resta salva l'applicazione del capoverso 3 di detto articolo.

⁴ Nel caso in cui un datore di lavoro affiliato acquisisca un altro datore di lavoro affiliato, il rappresentante del datore di lavoro oggetto dell'acquisizione automaticamente non farà più parte del Consiglio di fondazione, a meno che i comitati di cassa dei datori di lavoro interessati non decidano altrimenti. In tal caso, la decisione dovrà essere inoltrata al Consiglio di fondazione entro venti giorni dalla realizzazione dell'acquisizione.

Art. 19 Posto vacante

¹ Se durante il mandato si crea un posto vacante, per la durata residua del mandato al posto vacante subentrano i candidati sostitutivi della categoria secondo l'art. 2, cpv.3, eletti in occasione dell'ultima elezione ordinaria (cfr. art. 15, cpv. 3, frase 2), nell'ordine del numero di voti ottenuti secondo l'art. 15. Se nella categoria interessata non è disponibile alcun candidato sostitutivo, subentra il candidato sostitutivo dell'altra categoria che ha ottenuto il maggior numero di voti.

² I requisiti di eleggibilità ai sensi dell'art. 7, cpv. 1, devono essere soddisfatti al momento del subentro e per tutta la durata del mandato.

³ Se il subentro previsto al capoverso 1 del presente articolo non è possibile, si procede all'elezione di candidati sostitutivi per la durata residua del mandato corrente ai sensi del presente regolamento. Se, tuttavia, un subentro meno di dodici mesi prima della fine del mandato ordinario non è possibile, vale quanto segue: (i) nel caso in cui il posto vacante riguardi un rappresentante dei lavoratori, saranno i rappresentanti dei lavoratori del Consiglio di fondazione a designare un loro rappresentante, mentre (ii), nel caso in cui il posto vacante riguardi un rappresentante dei datori di lavoro, saranno i rappresentanti dei datori di lavoro del Consiglio di fondazione a designare un loro rappresentante. In entrambi i casi il rappresentante ricoprirà il posto vacante fino al termine del mandato in corso. Il rappresentante così designato non verrà preregistrato per la successiva elezione ordinaria per il rinnovo del Consiglio di fondazione ai sensi dell'art. 6.

Art. 20 Termini

Il Consiglio di fondazione decide i termini da rispettare ai sensi del presente regolamento per le varie fasi della procedura.

Art. 21 Entrata in vigore / modifiche al regolamento elettorale

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025 e subentrerà al regolamento elettorale del 1° gennaio 2024.

² Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare questo regolamento in qualsiasi momento.

³ Le modifiche dovranno essere comunicate all'autorità di vigilanza.

Zurigo, 12 novembre 2024

Fondazione collettiva Vita

Il Consiglio di fondazione

In caso di incongruenze tra la presente traduzione e il testo originale tedesco, è determinante esclusivamente la versione tedesca.